



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Omnicomprensivo Popoli  
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Liceo Scientifico - IPSIA - ITC  
PUNTO DI EROGAZIONE DEL CPIA CHIETI PESCARA  
Sede legale: Viale Bruno Buozzi POPOLI –PE- Tel. 085/98317 085/9879065  
Em@il: [peis001008@istruzione.it](mailto:peis001008@istruzione.it) - E-m@il certificata: [peis001008@pec.istruzione.it](mailto:peis001008@pec.istruzione.it)  
Website [www.isispopoli.it](http://www.isispopoli.it) - <http://istitutocomprensivopopoli.gov.it/>  
Cod. fisc. 81000590687 – Cod Mecc. PEIS001008

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO**

**Approvato dal Commissario Straordinario in data 12 dicembre 2016**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTO** la delibera n. 50 del 2013 della CiVIT

**VISTI** gli Allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CiVIT

**VISTO** l'atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016

### **EMANA il seguente Regolamento**

redatto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33

#### **Art. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si intende:

- a) per pubblica Amministrazione l'Istituto Omnicomprensivo Popoli
- b) per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola: [www.istitutocomprensivopopoli.gov.it](http://www.istitutocomprensivopopoli.gov.it)
- c) per decreto, il d. lgs. 14.03.2013, n. 33 e dlgs 23.06.2016, n° 97

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.

Si riconosce, pertanto, "la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni". Si tratta di uno strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il diritto di accesso "universale" a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

### **Art. 3**

#### **Obblighi di pubblicità e trasparenza**

1. L'Istituto Omnicomprensivo Popoli pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

### **Art. 4**

#### **Limiti alla trasparenza**

1. Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

### **Art. 5**

#### **Accesso civico**

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto gli interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile del procedimento dell'accesso civico, il quale si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. L'Istituto Omnicomprensivo Popoli, nella persona del responsabile del procedimento dell'accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di accesso civico, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto e dell'art. 3 del presente Regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento o dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente comunicando allo stesso l'avvenuta pubblicazione, oppure indicando il relativo collegamento ipertestuale richiesto. Se il documento o l'informazione o il dato richiesto risulta già in pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Istituto Omnicomprensivo Popoli, sempre attraverso il Responsabile del procedimento dell'accesso civico, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

### **Art. 6**

#### **Potere sostitutivo**

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito territoriale provinciale di PESCARA-CHIETI (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR ), titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile nella sottosezione "Altri contenuti - accesso civico". Il modulo di richiesta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti - accesso civico".

### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà delle significative variazioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Commissario Straordinario.

3. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola nel menu Documenti posto nella sua home page e dovrà trovare collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° "Altri Contenuti", sottomenu "Accesso Civico".